

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 9420/2013.

2. Nome del ricorrente: SANFILIPPO GIUSEPPE.

2.1. Indicazione delle Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- 3.1. provvedimento emesso dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ufficio V – del Dirigente n. 25010 del 06/09/2013 con il quale è stato comunicato alla Sig.ra **Valentina Copat l'avvio del Procedimento di esclusione** a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043-A050) e/o ambito 9 (A051/A052) di cui al DDG 24 settembre 2012 n. 82;
- 3.2. provvedimento n. prot. 28304 del 27/09/2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata alla Sig.ra **Valentina Copat** la “*non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012*”;
- 3.3. provvedimento emesso dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ufficio V – del Dirigente n. 25010 del 06/09/2013 con il quale è stato comunicato alla Sig.ra **Dora di Marco l'avvio del Procedimento di esclusione** a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043-A050) e/o ambito 9 (A051/A052) di cui al DDG 24 settembre 2012 n. 82;
- 3.4. provvedimento n. prot. 28304 del 27/09/2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata alla Sig.ra **Dora di Marco** la “*non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012*”;
- 3.5. provvedimento emesso dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ufficio V – del Dirigente n. 25010 del 06/09/2013 con il quale è stato comunicato alla Sig.ra **Maria Teresa Petti l'avvio del Procedimento di esclusione** a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043-A050) e/o ambito 9 (A051/A052) di cui al DDG 24 settembre 2012 n. 82;
- 3.6. provvedimento n. prot. 28304 del 27/09/2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata alla Sig.ra **Maria Teresa Petti** la “*non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012*”;
- 3.7. provvedimento emesso dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ufficio V – del Dirigente n. 25597 dell'11/09/2013 con il quale è stato comunicato al Sig. **Giuseppe Sanfilippo Chiarello l'avvio del Procedimento di esclusione** a seguito della domanda prodotta dallo stesso per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043-A050) e/o ambito 9 (A051/A052) di cui al DDG 24 settembre 2012 n. 82;
- 3.8. provvedimento n. prot. 28304 del 27/09/2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata al Sig. **Giuseppe Sanfilippo Chiarello** la

- “non ammissione alle prove orali e, quindi, l’esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 2 del DDG. 82/2012”;*
- 3.9. nota del MIUR prot. 16668 del 24 giugno 2013 del Dirigente con cui è stata disposta la pubblicazione all’albo istituzionale on-line del USR Lazio dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l’ambito disciplinare 9 – classi di concorso A043 e A050;
 - 3.10. elenco degli ammessi a sostenere la prova orale pubblicato dall’USR per il Lazio – Ufficio V – Ddg 82/2012 – AD 4 e 9 – classi di concorso A043 e A050 nella parte in cui non include i ricorrenti;
 - 3.11. Decreto emesso dal MIUR – dipartimento per l’istruzione – Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 relativo all’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con riferimento ai requisiti di ammissione ivi previsti ed altre disposizioni di cui si dirà nel presente ricorso;
 - 3.12. graduatorie finali provvisorie e/o definitive, anche non conosciute o non ancora emesse, nella parte in cui non includono i ricorrenti.

3.1 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DEL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE E DELLA BUONA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST, CONTRADDITTORIETA’, VIOLAZIONE ART. 7 DELLA L. 241/1990.

Nel caso di cui in parola parte ricorrente chiedeva all’Amministrazione di poter partecipare al percorso concorsuale rappresentando sin dall’inizio di essere in possesso dei requisiti necessari ai fini del concorso. Una volta superata da parte del ricorrente la prova preselettiva, il medesimo veniva pertanto ammesso a sostenere la prova scritta, sostenuta brillantemente, senza però rinvenire il proprio nominativo nell’elenco degli ammessi all’orale.

A seguito della mancata ammissione alla successiva prova orale, il ricorrente effettuava accesso agli atti e scopriva, con grande stupore, di aver superato lo scritto con votazione oltre la sufficienza. Pertanto, è evidente come l’esclusione postuma di parte ricorrente si configuri illegittima anche alla luce del legittimo affidamento riposto dallo stesso nel comportamento della p.a. e sostenuto dal riconoscimento da parte della stessa Amministrazione dell’esistenza di una istanza di partecipazione corredata da tutte le prove inerenti la dimostrazione del possesso dei titoli.

II. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ARBITRARIETA’, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ.

La scelta compiuta dall’Amministrazione resistente risultava, altresì, viziata sotto più profili. In primo luogo, non avendo rappresentato alcuna delle ragioni sottese al provvedimento di esclusione, si registrava un palese difetto di motivazione; secondariamente, con il ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, veniva

contestato un ulteriore vizio rappresentato dal travisamento dei fatti. Invero, l'Amministrazione provvedeva ad escludere parte ricorrente presupponendo l'inesistenza delle condizioni necessarie per la partecipazione al concorso, condizioni, tuttavia, incontestabilmente esistenti. Ancora. La scelta adottata dalla pubblica amministrazione determinava, inoltre, un'assoluta disparità di trattamento tra i candidati alla procedura concorsuale, nonché di manifesta illogicità, avendo l'USR deliberatamente escluso dall'elenco degli ammessi alla prova orale un numero di candidati che avevano regolarmente superato la prova scritta.

III. OMESSA MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA', VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DECRETO INTERMINISTERIALE 1998 N. 460. VIOLAZIONE DELL'ART. 402 D.LGS. 1994/297.FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.D.G. 82/2012.

Parte ricorrente possedeva tutti i titoli richiesti dall'art. 2, c. 2 e 3, del D.D.G. 82/2012 e che a causa della carenza di motivazione del provvedimento di esclusione circa i presunti titoli mancanti, l'unica possibilità è che ci si riferisca alla mancanza di abilitazione. Il provvedimento impugnato sul punto non motiva in alcun modo l'esclusione di parte ricorrente e non emerge né una motivazione *de relato*, né una istruttoria sottesa, per giungere a tale decisione amministrativa.

IV. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE GARANTITO DALL' ART. 3 COST. E DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI AD UNA SELEZIONE PUBBLICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DIGNITÀ PERSONALE DI CUI ALL'ART. 2 COST..

Il bando impugnato, che valutava i titoli dei candidati, risultava gravemente lesivo del diritto di uguaglianza sostanziale sancito e tutelato all'art. 3 Cost. e dell'art. 2 Cost. sulla dignità personale. Invero, le regole procedurali di cui al bando non valorizzavano e non consideravano in alcun modo l'esperienza professionale di parte ricorrente, determinando una disparità di trattamento, nonché svilimento della dignità professionale ed umana del ricorrente.

1. **Indicazione dei controinteressati:** alla data del 26.06.2014 tutti i soggetti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di merito (classi di concorso A043 - A050 - USR LAZIO).
2. **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 9420/2013) nella sottosezione "*Ricerca ricorso*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*"
3. **La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 6357/2014 (SCARICA).**
4. **Testo integrale del ricorso (SCARICA).**

7.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).